COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di *PORDENONE*

Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 18.07.2014

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

I.U.C Imposta Unica Comunale

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 1- Istituzione della TARI

- 1. E' istituita nel Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO la Tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'articolo unico, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 2. La TARI è una componente, riferita ai servizi, dell'Imposta municipale unica (IUC) ed è finalizzata alla copertura integrale degli oneri di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 3. L'applicazione della Tassa sui rifiuti nel Comune di PINZANO AL TAGLIAMENTO è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto in esso non espressamente previsto, dai commi 639 668 e 682 701 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, dall'art. 1, commi 161 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ogni altra disposizione di legge ivi richiamata.

Art. 2 – Presupposto applicativo

- 1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 3. Non sono soggette al tributo le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili e non operative, né le aree condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva.

Art. 3 – Articolazione della TARI

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
- 2. La tariffa è calcolata in base ai criteri determinati con il regolamento approvato con d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158. Essa si compone di una quota (definita anche "fissa") determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed in una quota (definita anche "variabile") rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Art. 4 – Copertura dei costi

- 1. Le tariffe della TARI sono determinate annualmente con delibera del Consiglio comunale, assunta entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, o nei termini e competenze diverse, se stabilite dalla legge in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e degli oneri per il servizio di spezzamento e lavaggio strade pubbliche.
- 2. In particolare il tributo deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore del servizio per la parte di competenza e dal comune per le restanti spese.

Il comune approva il piano finanziario (sommando la parte di competenza del gestore della raccolta a quella di altri soggetti interni od esterni al comune), ed il conseguente piano tariffario.

E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale.

Art. 5 – Superficie imponibile

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazioni agli usi ed alle tipologie di attività svolte.
- 2. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
- 3. Nelle more dell'attuazione del criterio catastale previsto al secondo comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari ivi richiamate è quella calpestabile, al netto dei muri perimetrali ed interni. In sede di prima applicazione, il Comune assoggetta a tributo le superfici risultanti dalla banca dati della TARES.
- 4. La superficie imponibile degli immobili diversi da quelli indicati al comma 2 è costituita da quella calpestabile.
- 5. Non si considera imponibile la superficie dei locali o delle parti di locali con altezza inferiore a m 1,50 e di tutti gli spazi rientranti nelle previsioni dell'art. 11. Le scale interne non condominiali sono considerate esclusivamente nella propria proiezione orizzontale.
- 6. Le superfici imponibili sono arrotondate al metro quadrato per eccesso, se la frazione è pari o superiore a 0,50 mq, o per difetto se inferiore.

Art. 6 – Classificazione delle utenze

- 1. Le utenze domestiche sono classificate in categoria unitaria. Per utenza domestica s'intende l'unità immobiliare destinata ad abitazione privata, anche se non occupata in modo continuativo e stabile nel corso dell'anno o tenuta a disposizione da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione.
- 2. Le utenze non domestiche sono classificate, secondo i propri utilizzi e destinazioni d'uso, in categorie di attività omogenee in relazione alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti.
- 3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, allegato A al presente Regolamento.
- La valutazione di quanto applicare fra il minimo ed il massimo dei coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui alle tabelle allegate al sopra citato D.P.R. 158/1999, e delle percentuali di produzione di rifiuti da ripartire fra utenze domestiche e non domestiche, di norma avviene in sede di deliberazione dell'approvazione delle tariffe, visti i contenuti del Piano Finanziario e collegati;
- Eventuali discostamenti dai range e dalle regole di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e/o, in particolare, per utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui agli allegati dello stesso D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, saranno valutati mediante metodi diretti od indiretti di rilievo.
- 4. Se all'interno di un medesimo locale od area scoperta sono esercitate più attività diversamente classificate, per le quali non sia possibile distinguere con certezza le rispettive aree di occupazione, la tariffazione è esercitata in base all'attività prevalente in relazione alla superficie occupata.
- 5. La tariffa applicabile all'attività economica, determinata secondo le disposizioni del presente articolo, è unica anche se l'azienda si compone di spazi con diverse destinazioni d'uso e/o ubicati in luoghi diversi.
- 6. Le classificazioni di cui al presente articolo sono preordinate all'attribuzione delle quote di tariffa di cui all'art. 3, e si applicano sino al perfezionamento di sistemi di misurazione puntuale delle quantità e qualità di rifiuti conferiti al servizio di raccolta dalle singole utenze.

Art. 7 – Utenze domestiche

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare o delle persone comunque conviventi nell'unità abitativa.
- 2. Per le unità abitative occupate da nuclei familiari residenti si assumono le risultanze dell'anagrafe comunale. Si computano nel numero delle persone fisiche presenti anche i soggetti che dimorano stabilmente nell'immobile per più di 180 giorni nell'anno, pur se non risultino iscritti nell'anagrafe dei residenti.
- 3. Le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare sono comunicate d'ufficio dall'anagrafe comunale al funzionario responsabile della TARI. Le variazioni nel numero di soggetti conviventi o dimoranti non registrati nella popolazione residente devono essere comunicate dagli interessati con la dichiarazione di cui all'art. 14.
- 4. Su denuncia di parte, non sono computate nel nucleo familiare le persone ricoverate in lungodegenza in istituti di cura e case di riposo e le persone assenti, per comprovati motivi di studio o di lavoro, per un periodo superiore ai 180 giorni nell'anno, anche se la residenza non è trasferita nel luogo di ricovero, studio o lavoro. Se i soggetti di cui al presente comma sono gli unici componenti il nucleo familiare, l'unità immobiliare in cui essi risiedono è equiparata a quella tenuta a disposizione a sensi del comma 5 del presente articolo.
- 5. Le utenze domestiche nelle unità immobiliari, tenute a disposizione da parte di persone fisiche che non vi risiedono, sono assoggettate a tariffa in base al numero dei componenti il nucleo familiare definito in media annuale di presenze calcolato, tenendo conto della produzione di rifiuti media, per arrotondamento ad 1 unità.

Art. 8 – Decorrenza e durata

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio la detenzione od il possesso dell'immobile, e termina nel giorno in cui viene a cessare la detenzione o il possesso dell'immobile.
- 2. In caso di inizio o cessazione in corso d'anno, la tariffa annuale della TARI è rapportata al periodo di detenzione o possesso.
- 3. Nelle utenze domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è attestato dalla variazione anagrafica. Nelle utenze domestiche prive di riscontro anagrafico e nelle utenze non domestiche, il giorno di inizio e di cessazione della detenzione è di norma rilevata d'ufficio dagli atti in possesso: volture catastali, denunce di successione, comunicazioni/autorizzazioni che riguardano le attività commerciali, fatte all'ufficio tecnico o tratti da altre banche dati/documenti in possesso del Comune. Resta l'obbligo della denuncia da parte del contribuente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, nei casi non rilevabili d'ufficio, come pure il contribuente è tenuto a segnalare date di inizio difformi da quelle contenute nei documenti ufficiali, come ad esempio la detenzione dei locali a seguito di atti ed accordi fra privati.

E' fatta salva la potestà accertativa del Comune, a sensi e per gli effetti dell'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 9 – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali, spazi od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tariffa giornaliera.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

- 4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (comprensivo di quota fissa e quota variabile), maggiorata fino ad un massimo del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo optare per il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone di occupazione di spazi ed aree pubblici. E' consentito conglobare il versamento della tariffa giornaliera all'interno del pagamento della Cosap.
- 6. Alla tariffa giornaliera si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 10 – Riduzioni per raccolta differenziata

1. In favore delle utenze domestiche e non che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, è stabilita, una riduzione massima del 30%, della sola quota VARIABILE del tributo. L'entità della riduzione, entro il limite stabilito, viene quantificata con la deliberazione di approvazione annuale delle tariffe;

L'agevolazione è richiesta con la denuncia di cui all'art.14 o con apposita istanza, e decorre, in analogia con le stesse modalità di cui all'art.8, dalla data di messa in funzione del compostaggio così come autocertificata sulla richiesta; il contribuente è tenuto a consentire l'accesso alla proprietà per le eventuali verifiche d'ufficio in merito all'utilizzo effettivo del composter.

In fase di prima applicazione la riduzione per i composter già noti ed in uso è accertata d'ufficio.

Allo stesso modo deve essere segnalata l'eventuale cessazione nell'uso del compostaggio.

Detta riduzione è cumulabile con quella per la raccolta differenziata prevista al comma 5.

- 2. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo rispetto al totale di rifiuti assimilati prodotti nell'anno. L'agevolazione è riconosciuta su denuncia o istanza di parte e con provvedimento motivato del funzionario responsabile. La richiesta deve essere corredata da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti. E' consentita l'autocertificazione in quanto prevista dalla legge. Il Comune procederà a verifiche sul dichiarato a campione o periodicamente.
- E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti interessati copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equipollente per l'anno di riferimento. In caso di riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze del MUD o dei documenti equipollenti, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede a recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.
- 3. Nei casi previsti al comma 2, se il richiedente l'agevolazione non è in grado di indicare la quantità complessivi di rifiuti prodotti, ai fini del calcolo della riduzione si considera la predetta quantità come il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata a tributo ed il coefficiente di produzione annuo applicato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.
- 4. Ferme restando le previsioni di cui ai commi precedenti, nelle more di attivazione di sistemi di verifica puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza, <u>a tutte le utenze</u> domestiche e non, può essere riconosciuta una riduzione della tariffa del tributo, nella quota variabile, proporzionale alla riduzione di costi e all'incremento dei ricavi che il Comune abbia conseguito per effetto della raccolta differenziata e/o della valorizzazione dei rifiuti medesimi. L'entità della riduzione è accertata in sede di approvazione del conto consuntivo ed è applicata nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui il risparmio è stato conseguito.
- 5. Qualora siano attivati sistemi di verifica puntuale del rifiuto avviato da ciascuna utenza alla raccolta differenziata, la riduzione della tariffa del tributo, nella sola quota VARIABILE, può essere riconosciuta esclusivamente agli utenti che hanno utilizzato con profitto i servizi di raccolta

differenziata, in misura proporzionale all'apporto di ciascuno nella riduzione del conferimento di materiale non riciclabile.

Detta riduzione, prevista dal presente comma 5, può essere decisa annualmente in sede di approvazione delle tariffe e non può superare il 30%.

Detta riduzione è cumulabile con quella per compostaggio prevista al comma 1 del presente articolo.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo 10 si applicano dal giorno al giorno in cui sussistono le condizioni previste; non sono cumulabili con quelle previste all'art.11.

Art. 11 – Altre riduzioni, esenzioni ed esclusioni

- 1. Il tributo può essere diminuito, di una percentuale da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, per la quota FISSA e VARIABILE nel in caso di:
- a) <u>abitazioni e pertinenze</u> tenute a disposizione da soggetti per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo compresi coloro che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, con una riduzione massima del 30%.
 - a1) La riduzione sulla quota variabile può essere elevata al 100% nel caso che il contribuente dimostri di non avere mai utilizzato l'abitazione nel corso dell'anno solare. Al fine di ottenere la riduzione del 100% di cui sopra, il proprietario è tenuto a presentare, annualmente, una comunicazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di cui si tratta, nella quale dichiari la condizione di non utilizzabilità nell'anno trascorso. La comunicazione deve contenere le letture del misuratore dell'utenza acquedotto, e del contatore dell'energia elettrica, ad inizio e fine anno, rilevate dalle bollette o direttamente. La verifica, poi, viene fatta d'ufficio secondo modalità e criteri stabiliti dal responsabile del tributo e/o del servizio che, in caso di dubbi, può richiedere ulteriori prove / bollette che l'utente è tenuto a fornire.
- b) locali diversi dalle abitazioni e pertinenze, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, con una riduzione massima del 30%.
 b1) La riduzione sulla sola quota variabile può essere elevata al 100% nel caso che il contribuente dimostri di non avere mai utilizzato l'immobile nel corso dell'anno solare. Per ottenere la riduzione del 100% anche in questo caso valgono le stesse procedure indicate al precedente punto a).
- 1.1. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, lettere *a*) e *b*) hanno carattere annuale e, di norma, non sono cumulabili con quelle previste all'art.10, commi 1 e 5 (riduzioni per compostaggio e raccolta differenziata) in quanto (soprattutto se applicate nel limite massimo) omnicomprensive, a meno che in sede di approvazione delle tariffe, e quindi delle percentuali di riduzione, non venga deciso diversamente; comunque, in ogni caso, resta inderogabile il limite massimo del 30% derivante dalla sommatoria delle 2 agevolazioni.
- 2. <u>Non sono soggetti a tributo</u> i locali e le aree in cui, per natura, destinazione o condizioni strutturali, non è possibile un qualsiasi utilizzo quindi una qualsiasi produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati. Rientrano nelle previsioni del presente comma le unità immobiliari prive di utenze o allacci attivi alle reti di pubblici servizi (acquedotto, gas, energia elettrica), o comunque, in particolare per le attività produttive e commerciali, sia accertato (con onere della prova a carico del possessore ed accertamento a cura dell'ufficio) che l'attività stessa è di fatto cessata, e che i locali sono di fatto completamente inutilizzati.
- 3. <u>Non sono soggette a tributo</u> le superfici o porzioni di superficie in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento in conformità alle norme vigenti. Qualora sia impossibile individuare e delimitare all'interno dell'unità produttiva le superfici di cui al presente articolo, si applicano le riduzioni forfettarie di cui all'allegato B al presente regolamento.
- 4. Per contribuenti con immobile <u>in zone non servite</u> puntualmente, viene prevista una riduzione del 60% sul dovuto da applicarsi sulla parte "fissa" nei casi in cui la distanza dal punto di

raccolta più vicino sia superiore ai 1000 metri, (fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani comunque negli appositi cassonetti). Agli effetti del presente comma, la distanza è calcolata dal punto di produzione al punto di conferimento, secondo il percorso più breve lungo la viabilità pubblica o ad uso pubblico.

- 5. In caso di mancato svolgimento o di <u>interruzione del servizio</u> da qualsiasi causa dipendente, il tributo è ridotto dell'80% per la sola quota fissa, per i contribuenti delle zone interessate. Resta l'obbligo comunque di conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino.
- 6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti 4 e 5 sono applicate al solo periodo nel quale sussistono le condizioni specifiche e sono omnicomprensive di ogni altra riduzione agevolazione.
- 7. Le <u>istituzioni scolastiche</u> statali non sono soggette al tributo ed il relativo costo, da non computarsi nella determinazione degli oneri del servizio, è coperto con contributo erariale sostitutivo a sensi dell'art.33 bis d.l. 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2008, n.31.
- 8. In caso di accertata impossibilità nel pagamento del tributo da parte di <u>nuclei familiari</u> economicamente disagiati, i servizi sociali comunali possono intervenire a copertura dell'obbligazione con un contributo totale o parziale in relazione all'entità del disagio. Il contributo è stabilito di volta in volta su relazione dei servizi ed è versato direttamente al Comune con operazione di giroconto contabile.
- 9. La TARI relativa agli <u>immobili dell'ente Comune</u> e agli impianti adibiti a servizi comunali è iscritto a bilancio come apposita autorizzazione di spesa, quindi non grava sugli altri contribuenti.
- 10. In favore delle Onlus e delle associazioni senza fine di lucro, che operino in favore della collettività, è possibile una riduzione del tributo nella quota fissa e variabile in misura da determinarsi eventualmente nella deliberazione di adozione delle tariffe, e comunque non eccedente il limite del 10%. Il costo del servizio di smaltimento rifiuti per gli immobili di cui al presente comma, per la parte oggetto di agevolazione, è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la sua copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tari.
- 11. La tariffa, in presenza di disponibilità di bilancio da valutarsi annualmente, può essere applicata in misura ridotta per tutte le utenze non domestiche esistenti ed in esercizio in particolare a favore degli esercizi pubblici, delle attività commerciali e artigianali quale incentivo alla permanenza in loco e quale sostegno economico delle attività stesse che offrono posti di lavoro e sono indispensabili per soddisfare le esigenze della popolazione residente, in gran parte anziana, e per offrire maggiori e migliori servizi ai turisti.

Tale agevolazione di tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, fino al limite del 30% può essere prevista in percentuale per le seguenti attività:

- a) Esercizi pubblici ed attività commerciali;
- b) Attività Artigianali;
- c) Case di cura, di riposo istituti e scuole private;

L'entità dell'agevolazione, anche in misura diversa per le sopraindicate attività di cui alle lettere a), b) e c), potrà essere definita annualmente con la delibera di fissazione delle tariffe del tributo con delibera del Consiglio Comunale nei limiti della disponibilità indicata nel bilancio; In analogia con quanto avviene per le persone fisiche in difficoltà economiche, (art.11 co.8) la riduzione può essere quantificata caso per caso a consuntivo visto l'importo dovuto in rapporto all'attività effettivamente svolta e all'incidenza della tassa sul bilancio e per la sostenibilità dell'azienda:

L'istruttoria è demandata al responsabile del tributo che può poi procedere autonomamente in presenza di appositi fondi stanziati in bilancio o, in caso diverso, proporre l'argomento all'ordine del giorno della giunta comunale;

Anche in questo caso non potrà essere poi autorizzata la riduzione nel pagamento della tassa se non coperta da appositi fondi di bilancio.

12. Per agevolazioni e riduzioni ed altri benefici non viene riconosciuta la <u>decorrenza retroattiva</u>, rispetto alla presentazione della denuncia, se il contribuente non è in grado di dimostrare la data di effettivo inizio del diritto al beneficio. Comunque non si procede al rimborso per somme già versate.

Art. 12 – Rifiuti speciali

- 1. Come specificato all'art11 punto 3, non sono soggette al tributo le superfici o porzioni di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, se il produttore ne dimostra l'avvenuto trattamento e/o smaltimento in conformità alle norme vigenti. Qualora sia impossibile individuare e delimitare all'interno dell'unità produttiva le superfici di cui al presente comma, si applicano le riduzioni forfettarie di cui all'allegato B al presente regolamento. Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, non sono tenute a corrispondere la TARI in relazione alle quantità di rifiuto recuperato.
- 2. La detassazione prevista al comma 1 è applicata su denuncia od istanza di parte ed opera mediante scorporo dalla base imponibile delle superfici dove si producono i rifiuti speciali assimilati e recuperati, se questi costituiscono l'unica tipologia di rifiuto prodotta in detti spazi ovvero se non sussiste alcuna produzione di ordinari rifiuti urbani nei medesimi;
- 3. La richiesta di detassazione di cui ai commi 1 e 2 di norma dev'essere corredata di copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, controfirmati dal destinatario, o da adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle norme vigenti. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti interessati copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equipollente per l'anno di riferimento.
- 4. Il riconoscimento della detassazione di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto con provvedimento motivato del funzionario responsabile, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda o denuncia di parte. Qualora l'istanza risulti incompleta, il termine decorre dalla presentazione degli atti e documenti richiesti ad integrazione della medesima. In caso di silenzio del funzionario nel termine di cui al presente comma, l'istanza si intende accolta.
- 5. In caso di successivo riscontro di difformità tra la dichiarazione di parte e le risultanze del MUD o dei documenti equipollenti, tali da comportare una minor riduzione tariffaria, si procede a recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 13 – Tributo provinciale

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 d. lgs. n. 504/1992.
- 2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone, alla quale è riversato il relativo importo.

Art. 14 – Dichiarazione del contribuente – Variazioni d'ufficio

1. Di norma sono rilevati d'ufficio i dati del soggetto e dell'oggetto d'imposta necessari all'applicazione della tassa che siano già in possesso dell'Amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati detenute, a cui essa ha accesso o fornite da altre amministrazioni pubbliche; A titolo esemplificativo non esaustivo le banche dati a cui ci si riferisce sono: Anagrafe, Volture catastali, Successioni, banca dati Ufficio tecnico (inizio-fine lavori), Licenze commerciali, Agenzia del Territorio e delle Entrate;

In caso di più contitolari non residenti, rilevati d'ufficio dalle banche dati di cui sopra, in assenza di dichiarazione da parte di uno di essi, il comune considererà soggetto obbligato all'imposta colui che ha la percentuale di possesso più alta in quanto possessore con diritto reale prevalente sugli altri; in caso di uguale percentuale, in assenza di dichiarazione di parte, il soggetto obbligato all'imposta,

verrà individuato dall'intestazione delle utenze e/o in quanto ha la residenza anagrafica più vicina (come potenziale utilizzatore).

E' comunque facoltà dei contitolari a parità di condizione, comunicare un qualsiasi diverso soggetto d'imposta da quello individuato d'ufficio.

- 2. Sarà cura del Responsabile del tributo esplicitare in maniera esaustiva tutte le casistiche rilevate d'ufficio, e di conseguenza quelle soggette a denuncia, in base ai principi qui enunciati;
- 3. Restano comunque soggette a denuncia tutte le situazioni non rilevabili d'ufficio, in particolare cessione in uso a non residente, esenzioni, riduzioni, esclusioni, o quelle comunque difformi dalle risultanze d'ufficio (es. immobili affittati a soggetti non residenti).

Se vi sono più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi

I soggetti obbligati devono produrre al Comune la dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli appositamente predisposti dallo stesso e scaricabili dal sito web comunale, entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio della nuova situazione. La dichiarazione può essere consegnata direttamente al protocollo o all'ufficio tributi, che ne rilascia ricevuta, oppure inviata a mezzo posta, fax, posta elettronica (all'indirizzo di PEC o del protocollo così come indicato sul sito ufficiale del comune al momento dell'invio), o tramite procedura web allestita dal Comune. L'onere del recapito della dichiarazione è comunque a carico del contribuente.

- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, che devono essere comunicate con apposita denuncia di variazione, soggetta al medesimo termine e modalità di cui al terzo comma. La denuncia di variazione non è necessaria in caso di mutamento del numero di componenti il nucleo familiare desumibile dalle risultanze dell'anagrafe, di modifica di possesso per successione o vendita registrata in catasto,
- 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere gli elementi che saranno individuati dal responsabile del tributo ed inseriti nel modello pubblicizzato sul sito. A titolo indicativo si elencano i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, tipologia di attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (se trattasi di immobili non soggetti al criterio della superficie catastale), destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione delle aree produttive di rifiuti speciali esclusi dalla privativa comunale, se esistenti;
- f. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna, se non già agli atti dell'ufficio:
- g. Data di inizio dell'occupazione o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- E' facoltà del responsabile del tributo adattare la modulistica o stabilire diverse forme di presentazione della denuncia.

- 6. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure scannerizzata con allegata copia di documento di identità.
- 7. La dichiarazione deve essere presentata da un soggetto convivente, da un avente causa, o da altro soggetto che vi abbia interesse, entro 30 giorni dall'evento, con l'indicazione degli elementi atti a comprovare la stessa.
- 8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui al comma precedente, il tributo non è dovuto per il periodo successivo alla cessazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante, a seguito di propria dichiarazione o di accertamento.
- 9. Nel caso di decesso del contribuente, il termine di presentazione della dichiarazione di subentro di familiare convivente o di erede, qualora non rilevabile d'ufficio, è di 30 giorni dalla data di deposito della successione.
- 10. Gli uffici dell'anagrafe, tecnico e gli altri uffici comunali che, nell'ambito dei propri servizi al pubblico, riscontrino fattispecie di inizio, variazione o cessazione della soggettività passiva del tributo, sono tenuti a formulare ai contribuenti interessati l'invito a presentare la dichiarazione ai fini Tari, fornendo loro la modulistica ed ogni assistenza richiesta.

Art. 15 – Riscossione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, preferibilmente mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale precompilati. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 2. Con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe della TARI, di norma, il Consiglio comunale fissa il numero e le scadenze delle rate di pagamento del tributo annuale tenendo conto anche delle esigenze di bilancio ed in particola re di cassa.

Qualora la delibera nulla disponga sul punto, è data facoltà al responsabile del tributo di stabilire le date di emissione in base alle esigenze tecniche, di carattere organizzativo e/o alle sopraggiunte novità normative.

Si può, altresì, procedere a rateizzazioni personalizzate per coloro che si trovano in difficoltà nel pagare.

La proposta di rateizzazione, su richiesta del contribuente, è valutata dal responsabile del tributo cui spetta l'onere di stabilire lo stato di difficoltà, eventualmente supportato da idonea documentazione.

- 3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, non conosciute al momento dell'emissione, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo, relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 4. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento di cui al primo comma non esime il contribuente dall'obbligo di versamento del tributo.
- 5. Gli uffici comunali preposti sono tenuti a fornire ogni assistenza al contribuente cui non sia pervenuto, per qualsiasi motivo, l'avviso medesimo, anche mediante rilascio di duplicato del modello di pagamento.
- 6. Al contribuente che non risulti aver osservato la scadenza di pagamento di una o più rate è inviato, con lettera raccomandata o altrimenti notificata, un invito a regolarizzare la propria posizione entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, mediante pagamento dei soli importi scaduti e delle spese di spedizione e di produzione del documento, calcolate dal responsabile del tributo. L'invito deve contenere l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, l'ufficio procederà a

successiva emissione di avviso di accertamento per omesso pagamento, con addebito di interessi e sanzioni.

7. L'amministrazione comunale ha facoltà di affidare la riscossione della tassa al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a norma dell'articolo unico, comma 691, legge n. 147/2013.

Art. 16 – Rimborsi e compensazioni

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, che non abbiano costituito oggetto di conguaglio con la TARI dovuta per gli anni successivi, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3. In alternativa al rimborso, il credito spettante può essere compensato, a scelta del contribuente, con le modalità di cui al Regolamento Generale delle Entrate (art. 26-27).
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nel saggio legale tempo per tempo vigente, decorrenti dalla data dell'indebito versamento.

Art. 17 - Importi minimi

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 15, sia inferiore all'importo minimo previsto dal Regolamento Generale delle Entrate (art. 44).
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tutte le voci di tributo, di interessi e di sanzioni, sia inferiore all'importo minimo previsto dall'art. 42 del Regolamento Generale delle Entrate.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
- 4. La previsione del secondo comma non si applica qualora il credito del Comune derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento.

Art. 18 – Verifiche ed accertamenti

- 1. Il Comune svolge le verifiche dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dalle Agenzie fiscali dello Stato;
- d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso al contribuente non inferiore a sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.;
- 2. Per le operazioni di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui all'art. 1, commi 179-182, L. n. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente, di quello dell'ufficio sovracomunale preposto alla gestione del tributo o di quello dell'impresa incaricata del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali possono essere stipulate apposite convenzioni.
- 3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere al Funzionario responsabile TARI, in via informatica, copia dei seguenti atti e provvedimenti:
- concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- provvedimenti relativi all'esercizio di attività economiche, fisse o itineranti;
- variazioni anagrafiche e di stato civile della popolazione residente;
- 4. Sono in ogni caso esclusi la richiesta di dati e notizie ai contribuenti e l'accesso diretto agli immobili, qualora gli elementi rilevanti per l'applicazione ed il controllo del tributo siano già in possesso dell'amministrazione comunale o possano essere desunti dalle banche dati a cui essa ha accesso o da informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
- 5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata od il tributo doveva essere versato.
- 6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale, nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte del contribuente o dalla data in cui si considera perfezionata la notificazione.

Art. 19 – Sanzioni ed interessi

- 1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di $\leq 50,00$.
- 2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di $\leq 50,00$.
- 3. In presenza di pluralità di immobili, si considera omessa la dichiarazione se il mancato adempimento riguarda anche uno solo di essi. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche nelle annualità successive a quella in cui è avvenuta la violazione, sino all'anno nel corso del quale è presentata la dichiarazione tardiva del contribuente od è corretta la dichiarazione infedele.
- 4. Nei casi previsti nei commi precedenti, non si fa comunque luogo ad applicazione di sanzioni se dal mancato adempimento dichiarativo non è derivata evasione del tributo, né si è avuto pregiudizio all'azione di controllo del Comune.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze del tributo risultante dalla dichiarazione, qualora il contribuente non si sia avvalso del ravvedimento operoso secondo le norme vigenti, è irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per la sanzione di cui al presente comma non è ammessa definizione agevolata.
- 7. La sanzione di cui al comma 6 non è comunque applicata, a sensi dell'art. 17, comma 7, se l'avviso di pagamento non è stato inviato in forme atte ad assicurarne la conoscibilità da parte del contribuente, oppure se è stato inviato con preavviso inferiore a trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.
- 8. Nei casi di cui al comma precedente, il Comune invita il contribuente che non abbia rispettato le scadenze di pagamento a regolarizzare la propria posizione con avviso bonario inoltrato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, fissando un termine non inferiore a 30 giorni dalla sua ricezione. La sanzione per omesso versamento potrà essere irrogata solo a seguito della mancata ottemperanza all'avviso bonario.
- 9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario informativo di cui all'art. 20, comma 1, lettera a), si applica la sanzione da ≤ 100 ad ≤ 500 .

10. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi in favore del Comune, nel saggio legale tempo per tempo vigente, dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.

Art. 20 – Rateazione e riscossione coattiva

- 1. Per la rateazione o dilazione delle somme dovute dai contribuenti in forza di atti impositivi, si osservano le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate.
- 2. Le somme dovute dai contribuenti, in forza di avvisi di accertamento non pagati nel termine o della decadenza da piani di rateazione, sono recuperate dal Comune mediante emissione di ingiunzione fiscale o altro titolo esecutivo ai sensi delle vigenti norme in materia. L'ingiunzione ovvero il diverso titolo esecutivo devono essere notificati al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie per le controversie relative alla TARI.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

- 1.Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014. Alla medesima data è soppressa l'applicazione della TARES e del relativo Regolamento comunale di disciplina; restano esercitabili, sino ad estinzione dei relativi rapporti o prescrizione dei relativi diritti, le attività gestionali di riscossione, accertamento e rimborso inerenti alle annualità precedenti.
- 2. Mantengono validità ai fini del tributo rifiuti e servizi le denunce presentate dai contribuenti e gli avvisi notificati dall'ufficio ai fini dell'applicazione della soppressa TARES ovvero dei previgenti tributi in materia di raccolta e smaltimento rifiuti.
- 3. Le agevolazioni previste da disposizioni legislative e regolamentari previgenti e già riconosciute ai contribuenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che risultino compatibili con le disposizioni di quest'ultimo, continuano ad essere applicate senza necessità di nuove istanze o denunce.

Allegato A
Categorie di classificazione delle utenze non domestiche (art. 6 Reg.)

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori di carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Allegato B

Riduzioni a forfait della superficie tassabile da applicarsi, qualora sia impossibile individuare, all'interno delle unità produttive, i settori in cui si generano di regola rifiuti speciali non assimilati.

La percentuale indica la parte della superficie complessiva dell'unità produttiva che rimane soggetta a TARI. La superficie, su cui si applica la percentuale, è calcolata al netto delle parti indicate nell'art. 5, comma 5, e nell'art. 11, commi 2 e 3, del Regolamento.

- Ambulatori e laboratori medici, radiologici, dentistici, odontotecnici e di analisi: 65%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriale: 75%
- Officine meccaniche per veicoli e gommisti: 55%
- Elettrauto: 65%
- Caseifici e cantine vinicole: 30%
- Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie: 55%
- Officine metalmeccaniche, di carpenteria metallica e tornerie: 55%
- Tipografie, stamperie, laboratori di incisioni, vetrerie: 75%
- Laboratori fotografici ed eliografici: 75%
- Produzione di allestimenti pubblicitari e di insegne luminose: 75%
- Lavorazione di materie plastiche e vetroresine: 75%